

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Ordinanza di assegnazione: il terzo pignorato può opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell'originario creditore?

Con l'ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell'obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi dall'obbligazione, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell'originario creditore anche se formati precedentemente alla ordinanza di assegnazione, perchè la coesistenza di contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17441**

...omissis...

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. Le Carpenterie ottenevano una ordinanza di assegnazione del credito vantato dal loro sss nei confronti della Banca sss. Provvedevano quindi ad intimare precetto alla BNL. Proponeva opposizione a precetto ssss opponendo in compensazione il proprio credito verso ---, portato da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cagliari accoglieva l'opposizione, dichiarando la compensazione dei due crediti.

La sentenza di appello confermava quella di primo grado.

3. La ditta ssss ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 112, 132, 546 e 547 c.p.c., degli artt. 1198, 1241, 1242, 2909, 2913, 29176 e 2928 c.c., nonché l'esistenza del vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione.

Contesta la sentenza impugnata laddove essa afferma che l'ordinanza di assegnazione operi l'immediato trasferimento del credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore pignorante, operando come una datio in solutum, ex art. 1198 c.c.. Precisa che, proprio perchè opera come una datio in solutum, il credito si trasferisce in favore del creditore pignorante solo con il pagamento in favore dello stesso e quindi che fino a quel momento esso rimane un credito del debitore pignorato in favore di -sss, non compensabile con il credito ssss verso il creditore assegnatario.

Inoltre, il ricorrente afferma che l'accoglimento della eccezione di compensazione contrasta con il giudicato costituito dalla ordinanza di assegnazione, che copre il dedotto e il deducibile, ed in particolare copre anche il credito di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da --- prima della ordinanza di assegnazione, che avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di formazione del titolo esecutivo nel pignoramento presso terzi.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata afferma che: con l'ordinanza di assegnazione, il creditore diventa titolare del credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il terzo creditore, nel senso che si verifica da quel momento una modificazione soggettiva del rapporto, mentre il credito sarà soddisfatto solo nel momento del pagamento; per cui, dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione (e certamente non prima) il terzo, se a sua volta fosse creditore del creditore assegnatario, gli può opporre il proprio credito in compensazione.

Nessuna violazione di legge è presente nella sentenza impugnata, in quanto prima della emissione della ordinanza di ssss assegnataria, non era ancora creditrice del terzo pignorato -sss solo a seguito della emissione della ordinanza si è operata la modifica soggettiva del credito e quindi nel corso del pignoramento presso terzi il terzo dichiarante nulla avrebbe potuto dire in merito ai suoi rapporti con il terzo creditore, avrebbe potuto dichiarare solo se effettivamente era a sua volta debitore o meno del debitore pignorato (sss e quindi avrebbe potuto rendere una dichiarazione negativa o parzialmente positiva in relazione ai suoi crediti verso il debitore, non verso il terzo).

Con l'ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell'obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi dall'obbligazione, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell'originario creditore anche se formati precedentemente alla ordinanza di assegnazione, perchè la coesistenza di contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa. Nulla del resto ha contestato --- ricorrente sulla esistenza e sull'ammontare del credito di --- (portato da decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato), la sua contestazione essendo stata relativa solo al fatto che esso non fosse più opponibile in compensazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dall'intimata in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com